

N. R.G. 2017/2260



TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

Sezione Lavoro CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **2260/2017** promossa da:

██ elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico , presso lo studio dell'avv. BLUNDA VALENTINA , da cui è rappresentata e difesa

- ricorrente -

E

██ , rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dirigente scolastico dott. Vito Lucia Nobile Fidanza,

- resistente -

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Massimiliano Rallo,

- resistente -

Il Giudice dott. Caterina Greco,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.12.2017,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con il ricorso in esame la ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto accertarsi, in via d'urgenza, il suo diritto ad essere collocata in congedo straordinario, ex art. 2 L. n. 476/1984, richiamato dall'art. 453 comma 9 del D.L. n. 297 del 16.4.2004, per l'esercizio del proprio diritto allo studio, nella specie consistente nella frequenza del dottorato di ricerca di durata triennale presso la Pegaso International LTD con sede a Malta, previa



disapplicazione degli atti amministrativi medio tempore adottati dalle amministrazioni resistenti, precisamente della nota n. 2973U del 27.9.2017 del dirigente scolastico del [REDACTED], che, revocando il proprio precedente provvedimento di concessione del congedo e richiamando una nota dell'USR per l'Emilia Romagna, aveva ritenuto di dover acquisire preventivamente un giudizio di equipollenza del titolo conseguibile mediante il predetto dottorato, nonché del successivo parere fornito dal MIUR con nota n. 27501 del 5.10.2017, notificato alla ricorrente il 9.10.2017, con cui si riferiva di non poter esprimere, allo stato, un giudizio di equipollenza, trattandosi di *“un corso di dottorato di recente creazione offerto da una istituzione straniera non conosciuta in precedenza a fronte della mancanza di almeno una coorte di un primo ciclo dottorale per il quale non abbiamo quindi tutti gli elementi utili ai fini di una valutazione sostanziale del corso stesso”*, parere quest'ultimo, comunicato alla ricorrente dal dirigente scolastico che non aveva più assunto alcuna determinazione al riguardo.

Il MIUR e l'istituto scolastico indicato in epigrafe si sono costituiti in giudizio contestando la sussistenza del *fumus boni iuris* e chiedendo dunque il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato per difetto del *fumus boni iuris*.

Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 74, concernente il riordino del sistema di istruzione universitario, si occupa di disciplinare anche le condizioni per il riconoscimento in Italia dei titoli accademici conseguiti all'estero, prevedendo, nei primi quattro commi: *“Coloro che abbiano conseguito presso le università non italiane il titolo di dottore di ricerca o analogo qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione. La domanda dovrà essere corredata dai titoli attestanti le attività di ricerca e dei lavori compiuti presso le università non italiane. L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio universitario nazionale”*.

Con tale quadro di riferimento deve essere armonizzata la norma invocata dalla ricorrente, precisamente l'art. 2 della L. 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma c., art. 57, che dispone quanto segue: *“Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca*



senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. I periodi di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza".

Sotteso alla possibilità contemplata nella norma in esame vi è un duplice ordine di esigenze, entrambe di rango costituzionale: da un parte viene, infatti, in considerazione il diritto allo studio dei docenti che intendano arricchire la propria competenza professionale mediante percorsi formativi di dottorato di ricerca, anche all'estero; dall'altra l'interesse dell'amministrazione di conseguire, all'esito di tali percorsi, un vantaggio in termini di acquisizione di personale docente maggiormente qualificato che possa utilmente spendere il titolo conseguito a favore della stessa amministrazione di appartenenza. Di qui la previsione della concessione di congedi straordinari per la frequenza dei corsi di dottorato che, pur comportando un temporaneo sacrificio in termini di immediata disponibilità di risorse lavorative, consentono tuttavia a lungo termine all'amministrazione di avvantaggiarsi della crescita professionale dei propri dipendenti.

Ciò posto, è del tutto ovvio che in tanto questa esigenza può dirsi tutelata in quanto i titoli che i docenti andranno a conseguire mediante i percorsi formativi di cui si è detto, possano essere riconosciuti come validi nell'ordinamento scolastico italiano.

A questo proposito, deve osservarsi che il cit. D.P.R. 11 luglio 1980, n.382, art. 74, consente con certezza di escludere che il dottorato conseguito all'estero equivalga a quello regolato dalle norme interne.

Decisiva in proposito, come chiaramente messo in luce dalla giurisprudenza amministrativa, è la considerazione secondo cui la L. n. 382 del 1980, art. 74, disponendo che, coloro che abbiano conseguito presso università straniere titoli di dottore in ricerca o analoga qualificazione accademica, possono richiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della Pubblica Istruzione, evidenzia la necessità, per il



riconoscimento del titolo, dell'intermediazione del Ministero, sicché l'obbligo dell'Amministrazione scolastica di procedere al collocamento in congedo straordinario del docente che si sia iscritto ad un corso di dottorato, secondo quanto dispone l'art. 2 della L. n. 476/1984, si deve ritenere operare, in via primaria, per i corsi di dottorato istituiti presso le università italiane.

Quanto ai titoli conseguiti all'estero, il citato art. 74 della L.n. 382/1980, ne subordina invece l'utilizzabilità in Italia al riconoscimento *ex post*, rimesso ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio universitario nazionale; tale giudizio, peraltro, non viene rimesso ad una mera valutazione astratta di equivalenza formale con gli analoghi titoli conseguibili in Italia, ma richiede l'esame dei titoli attestanti le attività di ricerca e dei lavori compiuti presso le università non italiane, che, infatti, devono essere allegati alla domanda di riconoscimento.

Ora, come del tutto condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21276 del 15/10/2010) "*se tale intermediazione viene richiesta ex post, ove il titolo di studio in argomento sia stato conseguito presso l'università estera, ai fini degli effetti abilitanti in Italia, a maggior ragione si imporrà ex ante la valutazione di equipollenza, ove dalla partecipazione al corso presso Università non italiana si intenda trarre il beneficio dell'esonero dalla prestazione lavorativa in relazione a rapporto di pubblico impiego in atto. La conseguenza è la necessità di richiedere, ai fini del riconoscimento del corso e del conseguente esonero, la valutazione (che deve essere favorevole) della competente Autorità ministeriale*" (v. anche Cons. Stato, sez. 6^a 02-10-2007, n. 5066).

Né tale conclusione appare in contrasto con il sistema di equivalenza dei titoli di studio conseguiti in ambito europeo; al contrario, dal quadro normativo di riferimento emerge che il legislatore italiano non ha affatto ignorato il profilo della formazione scientifica compiuta all'estero, chiudendosi in una dimensione nazionale, prevedendo anzi delle misure idonee a rendere equipollenti ai titoli conseguiti in Italia quelli conseguiti all'estero.

Nel fare riferimento, con il cit. art. 2 della l. n. 476/1984, ai "corsi di dottorato di ricerca", il legislatore ha inoltre certamente tenuto presente l'articolata realtà sulla quale ha ritenuto di intervenire e non ha inteso genericamente richiamare qualsiasi corso per il quale, in qualsiasi altro paese venga utilizzata un'espressione linguistica equivalente a



quella italiana di "dottorato di ricerca", al di fuori di ogni garanzia di serietà e di comparabilità con la disciplina nazionale.

Rispetto a tale variegata realtà, tuttavia, prosegue la Corte con la citata sentenza “*la procedura di riconoscimento sopra indicata consente un adeguato contemperamento fra l'esigenza di non limitare i benefici dell'aspettativa retribuita ai soli casi di dottorati italiani, penalizzando così la frequenza di centri ed istituzioni di ricerca stranieri spesso di grande prestigio, e al tempo stesso di non consentire al dipendente di fruire di rilevanti benefici anche per la frequenza di corsi sulla cui qualificazione non vi è alcuna possibilità di controllo, situazione che non è affatto esclusa per il solo fatto che il paese dove il corso si svolge appartenga, come nella specie, all'Unione Europea.*”.

Nel caso in esame, dunque, appare del tutto giustificata la determinazione del dirigente scolastico di revocare, seppur provvisoriamente, la precedente concessione del congedo, rimettendosi al previo giudizio di equipollenza del Ministero.

Di contro non è censurabile neppure la determinazione del MIUR di negazione del certificato di equipollenza, in quanto adeguatamente motivato.

Rispetto a tale giudizio non assume rilevanza quanto stabilito nella raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2008, fonte non direttamente applicabile nell'ordinamento interno, che ha inteso soltanto fornire dei criteri di facilitazione per il rilascio di detti giudizi di equipollenza, non sostituendosi tuttavia affatto alle determinazioni in discorso, rimesse sempre agli organi nazionali competenti.

Ancora, il quadro normativo sopra richiamato non può essere derogato dall'accordo recepito dalla Conferenza Stato Regioni del 2012, concernente la referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni per l'apprendimento permanente; non solo infatti, esso non può derogare alla fonte primaria, ma per di più si limita a recepire il quadro di riferimento europeo per le qualificazioni dei titoli di studio, che costituisce, come detto, soltanto il presupposto astratto della riconoscibilità di un titolo, pur sempre rimesso in concreto alla valutazione del MIUR, sulla base dei titoli attestanti le attività di ricerca e dei lavori compiuti presso l'università straniera.

L'insussistenza del *fumus boni iuris* rende superfluo l'esame del *periculum in mora*.

In conclusione, il ricorso va rigettato.



La novità della questione suggerisce l'opportunità della compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.

Marsala, 12 dicembre 2017

Il Giudice
dott. ssa Caterina Greco

